

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 73-24913/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”*

COMUNE: Torino

PROPONENTE: Perino Piero s.r.l.

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 09/06/2018 la Società Perino Piero S.r.l. - con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 80318 del 04/07/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- in data 12/09/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto;
- sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi la Società proponente in data 02/10/2018 ha comunicato la necessità di apportare alcune modifiche al progetto presentato in data 09/06/2018 trasmettendo contestualmente idonea relazione tecnica e relativi allegati;
- il presente atto tiene dunque conto del complesso della documentazione presentata;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento (Foglio 1044 particella 84) si inserisce all'interno dell'insediamento produttivo della Michelin Italia s.p.a. di Corso Romania 546 a Torino attualmente oggetto di riqualificazione e ristrutturazione;
- durante lo svolgimento di indagini preliminari sul sito è emersa la presenza di rifiuti interrati che presumibilmente hanno avuto origine dalle centrali termiche dotate di caldaie a carbone e le cui scorie nel tempo sono state raccolte ed interrate nello stesso sito di produzione;
- a seguito di comunicazione di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, Titolo V del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata attivata una procedura di bonifica semplificata ex art. 242 bis conclusasi con Determinazione del Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino n. cron. 192 approvata il 14/08/2018 con la quale si assente all'esecuzione degli interventi di bonifica di cui al documento "Progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Rel. R18-02-032 di aprile 2018";
- dalla lettura di tale relazione si evince che:
 - ✓ sulla base delle indagini condotte è stata riscontrata la presenza di un orizzonte di materiale di riporto da gestire come rifiuto compreso tra 22.000 mc e 28.000 mc;
 - ✓ gli interventi prevedono la rimozione dei rifiuti mediante la realizzazione di uno scavo di sbancamento su un'area complessiva pari a circa 19.200 mq;
 - ✓ l'obiettivo del progetto di bonifica è quello di rimuovere i rifiuti interrati e garantire la presenza in sito di terreni conformi alle CSC di colonna B;
 - ✓ i rifiuti saranno gestiti come tali nel rispetto della normativa vigente (attività di recupero in sito o fuori sito o smaltimento fuori sito);
 - ✓ i rifiuti sono classificabili con codice CER 100101 "ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)" ma non si può escludere la presenza di rifiuti classificabili con codici CER 170503*, 170504, 191301*, 191302;

Stato di progetto

- la società proponente nell'ambito delle diverse attività cantieristiche di riqualificazione e ristrutturazione che sta svolgendo presso gli stabilimenti della Michelin Italia s.p.a. intende avviare sui rifiuti classificabili con codice CER 100101 rimossi durante le operazioni di bonifica un'attività di recupero finalizzata alla produzione di conglomerato cementizio da riutilizzare all'interno dello stabilimento stesso;
- si prevede di svolgere le attività di recupero in un capannone industriale del comprensorio (Foglio 1044, particella 84/7 edificio n. 62);
- il capannone, chiuso sui 4 lati e coperto, ha una superficie di 9.000 mq e dotato di una platea impermeabilizzata in conglomerato cementizio in buono stato di conservazione;
- la quantità stimata presente in loco da avviare a recupero è di 15.000 mc;
- le diverse fasi di lavorazione prevedono:
 - ✓ fase preliminare: prelievo del rifiuto dall'area di provenienza e trasporto all'interno del

- capannone nell'area dedicata alla messa in riserva;
- ✓ fase 1: collocazione del rifiuto e delle mps (aggregati riciclati) nella tramoggia di carico dell'impianto EURO 2 MIX dove è prevista la miscelazione con cemento per la produzione del conglomerato cementizio;
- ✓ fase 2: riutilizzo immediato del conglomerato cementizio all'interno dello stabilimento Michelin;

Considerato che

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 103721 del 13/09/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- email del 10/09/2018 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 107879 del 25/09/2018 del Servizio Risorse idriche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 60966 di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- al fine di poter esercitare l'attività di recupero si dovranno acquisire i seguenti titoli abilitativi:
 - ✓ iscrizione al Registro delle imprese che effettuato attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - ✓ autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione di calcestruzzo preconfezionato e impianto di produzione di conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire ai sensi della D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. 347 del 3 luglio 2000 della Regione Piemonte;
- si evidenzia inoltre che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:
 - ✓ parere favorevole del Comune di Torino in relazione alle opere da realizzarsi;
 - ✓ che l'impianto e le opere e le infrastrutture connesse siano ultimate ed agibili per lo svolgimento dell'attività;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- in base al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, l'area oggetto dell'intervento è ricompresa all'interno delle Zone Urbane Consolidate per le attività produttive con codice di azionamento IN;
- l'area ricade in sesta classe (aree esclusivamente industriali) del Piano di Classificazione Acustica;

- l'area ricade in classe I di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

3. dal punto di vista progettuale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono necessarie alcune valutazioni circa la rispondenza delle attività proposte alla normativa tecnica di riferimento di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nel successivo iter autorizzativo nell'ambito del quale si ritiene necessario che Arpa Piemonte fornisca un contributo tecnico in merito sia alla corretta codifica del rifiuto, sia alle modalità di recupero dello stesso;
- le attività di recupero proposte sono da considerarsi ammissibili solo se rispondenti alle norme tecniche individuate nel D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per la *Tipologia 13.1* ovvero "*ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale*";
- durante la conferenza dei servizi sono state chiarite la collocazione e l'origine del rifiuto e rassicurazioni sul fatto che esso appare distinguibile/identificabile rispetto ad altre matrici presenti in loco (terreno, asfalto) o ad altre tipologie di rifiuto;
- relativamente alle caratteristiche del rifiuto occorre dare evidenza di quanto indicato al punto 13.1.2: *è generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2÷10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT <25 ppm.*;
- relativamente all'attività di recupero 13.1.3 lettera b) *produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale [R5] occorre che venga chiarito il passaggio riportato a pagina 16 della relazione tecnica consegnata in data 02/10/2018 "...potrà eventualmente essere utilizzato un impianto mobile di frantumazione al solo scopo di pre-miscelare il rifiuto con le MPS inerti, per omogeneizzare meglio il materiale. Il rifiuto, per le proprie caratteristiche granulometriche, non necessita infatti di essere frantumato*";

4. dal punto di vista ambientale

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area produttiva, senza prossimità di aree residenziali, già oggetto di diverse attività cantieristiche finalizzate ad interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento di proprietà Michelin Italia s.p.a.;
- si reputa positivamente l'avvio a recupero in sito dei rifiuti derivanti dall'intervento di bonifica al fine della produzione di conglomerato cementizio da riutilizzare all'interno dell'insediamento produttivo;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;

Emissioni in atmosfera

- come già indicato si dovrà conseguire l'autorizzazione per le emissioni convogliate per la produzione di conglomerato cementizio;
- vi sarà esclusivamente l'emissione prodotta dallo sfiato del silo per lo stoccaggio del

cemento, a servizio dell'impianto EURO 2 MIX e collocato all'esterno a ridosso del capannone;

- svolgendosi le attività all'interno del capannone dovranno comunque essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuare e descrivere le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento al fine della salvaguardia dei lavoratori;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- tutte le lavorazioni avvengono sotto capannone e dunque non si rileva la presenza di superfici scolanti così come definite ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" tali da comportare la necessità dell'approvazione di un "Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

Rumore

- considerata la tipologia di intervento, in un'area produttiva già oggetto di varie attività di cantiere; non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici;

Ritenuto che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area produttiva, senza prossimità di aree residenziali, già oggetto di diverse attività cantieristiche finalizzate ad interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento di proprietà Michelin Italia s.p.a.;
- si reputa positivamente l'avvio a recupero in sito dei rifiuti derivanti dall'intervento di bonifica al fine della produzione di conglomerato cementizio da riutilizzare all'interno dell'insediamento produttivo;
- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono necessarie alcune valutazioni circa la rispondenza delle attività proposte alla normativa tecnica di riferimento di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nel successivo iter autorizzativo nell'ambito del quale si ritiene necessario che Arpa Piemonte fornisca un contributo tecnico in merito sia alla corretta codifica del rifiuto, sia alle modalità di recupero dello stesso;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 09/06/2018 ed aggiornata in data 02/10/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi

modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;

- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino:

- dare evidenza di quanto indicato in precedenza ai punti 3. *dal punto di vista progettuale* e 4. *dal punto di vista ambientale*;

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- il verbale della conferenza dei servizi, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi" presentato in data 9/06/2018 ed aggiornato in data 02/10/2018 dalla Società Perino Piero S.r.l. - con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 ottobre 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti